


CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

20290/05

OGGETTO:
Divisione del ricavo
di compravendita

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	PRESIDENTE	R.G.N. 25697/2002
Dott. Ugo	VITRONE	CONSIGLIERE	
Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI	CONSIGLIERE	
Dott. Massimo	BONOMO	CONSIGLIERE	Cron. 2029
Dott. Paolo	GIULIANI	CONSIGLIERE Rel.	Rep. 4420

ha pronunciato la seguente

Ud. 11.7.2005

SENTENZA

sul ricorso proposto da

F.G. elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9/10, presso lo studio dell'Avv. Marta Baroni, rappresentato e difeso dall'Avv. Ambrogio Arbasino del foro di Voghera in forza di procura speciale in calce al ricorso

- RICORRENTE -

CONTRO

S.V. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Monserrato n.25, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Delli Santi, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Raggi del foro di Pavia in forza di procura speciale in calce al controricorso

- CONTRORICORRENTE -

2962/05

G

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.2069/01 pronunciata il 27.2.2001 e pubblicata il 24.7.2001.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.7.2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani

Udito, per delega, il difensore del ricorrente.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.10.1995, S.V. conveniva davanti al Tribunale di Voghera il marito, F.G. premettendo:

a) che si era consensualmente separata da quest'ultimo in forza del verbale omologato dal Tribunale di Pavia mediante decreto emesso il 24.10.1991;

b) che i coniugi avevano ivi pattuito le condizioni patrimoniali della separazione, là dove era stato previsto, tra l'altro, che la casa familiare sita nel

Comune di Dorno, via di proprietà esclusiva del G.

venisse assegnata alla moglie, affidataria della figlia minore E.

c) che i medesimi coniugi, alcuni giorni prima dell'omologazione, e precisamente il 17.10.1991, attraverso una scrittura privata, avevano convenuto

che, ove la V. avesse liberato l'abitazione entro e non oltre il 31.3.1994, il

G. l'avrebbe venduta al meglio e, comunque, per una cifra non inferiore a lire 200.000.000, promettendo che avrebbe diviso il ricavo netto per metà con la moglie;

d) che una simile convenzione non era stata sottoposta alla omologazione del Tribunale;

e) che, poiché le chiavi dell'appartamento erano state ritirate dallo Studio

Legale M. il 1°.4.1994, il G. prendendo a pretesto tale presunto ritardo, aveva venduto l'immobile incamerando l'intero prezzo.

Tanto premesso, l'attrice, dichiarando che il cespite in oggetto valeva lire 340.000.000, chiedeva che il convenuto venisse condannato a corrisponderle la somma di lire 170.000.000 o, quanto meno, la minor somma di lire 100.000.000 garantitale dal consorte.

Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, eccepiva che la pattuizione intercorsa in data 17.10.1991 era colpita da nullità insanabile siccome non sottoposta alla omologazione del Tribunale di Pavia e che la medesima pattuizione non risultava più vincolante essendogli la casa stata restituita oltre il termine perentorio del 31.3.1994, laddove pretendeva dalla moglie, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni arrecati all'appartamento.

Il Giudice adito, con sentenza n.343/1998, respingeva ambedue le domande.

Avverso la decisione, proponeva appello la V. chiedendo il riesame del caso.

Resisteva nel grado l'appellato, concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.

La Corte territoriale di Milano, con sentenza del 27.2/24.7.2001, accoglieva il gravame e, in totale riforma della pronuncia anzidetta, condannava il G. a pagare alla V. la somma di lire 100.000.000, oltre gli accessori, assumendo in particolare:

a) che la convenzione del 17.10.1991, contenente il patto relativo alla vendita della casa familiare, non fosse stata effettivamente sottoposta dai coniugi alla omologazione del Tribunale di Pavia, intervenuta il successivo 24.10.1991;

- b) che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, anche le pattuizioni anteriori o contemporanee alla omologazione e non trasfuse negli accordi omologati potessero essere valide, purché migliorative dei patti omologati o, comunque, non peggiorative;
- c) che, alla stregua di siffatto orientamento, la convenzione relativa alla vendita della casa familiare, intervenuta tra i coniugi il 17.10.1991, avesse migliorato gli accordi omologati, giovando alla v. ed alla figlia;
- d) che il ritiro delle chiavi dell'appartamento il giorno successivo alla scadenza del termine utile del 31.3.1994 non fosse dipeso dalla medesima v. onde quest'ultima aveva in realtà rispettato i patti conclusi con il marito;
- e) che, pur essendo stato l'appartamento venduto per lire 125.000.000 e pur non essendovi prove, malgrado le difformi conclusioni del consulente tecnico il quale aveva stimato il valore dell'immobile in lire 340.000.000, per disattendere il rogito notarile, il marito si fosse comunque impegnato, nell'accordo del 17.10.1991, a vendere la casa per non meno di lire 200.000.000 e a corrispondere alla moglie la metà del prezzo.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il G., deducendo due motivi di gravame, ai quali resiste la v. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e/o falsa applicazione degli artt.155, 158, 160, 1322, 1343, 1344 c.c. e 710, 711 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo:

- a) che il Giudice milanese, facendo leva sulla giurisprudenza della Suprema Corte espressa nella sentenza n.2270 del 24 febbraio 1993, ha riconosciuto la

validità della convenzione intercorsa tra le parti in data 17.10.1991, affermando in specie l'efficacia delle clausole anteriori all'accordo omologato di separazione, ed in esso non trasfuse, quando, se pure interferenti con l'accordo medesimo, ne sia certa *a priori* l'uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art.158 c.c.;

b) che, però, la valutazione circa siffatta rispondenza va effettuata appunto *a priori*, non già in base ad una valutazione *ex post*, come quella operata da detto Giudice;

c) che, nel caso di specie, quando l'accordo è stato stipulato, appare dubbio che esso potesse considerarsi maggiormente rispondente all'interesse tutelato, non essendo mai venuto in rilievo e risultando, comunque, un evento del tutto incerto il fatto che la v. potesse fare affidamento sull'ospitalità dei genitori, nonché finendosi, in tal modo, per scambiare con una somma di denaro il diritto certo e duraturo ad un bene essenziale per la vita, là dove, peraltro, l'assegnazione della casa coniugale è un diritto concesso nell'interesse della figlia minore, di cui la medesima v. era affidataria;

d) che la Corte territoriale ha sottovalutato come un simile interesse fosse quello da tutelare maggiormente nel caso *de quo*, onde non può che essere illecita la causa di una stipulazione la quale baratti l'assegnazione dell'abitazione familiare con una somma di denaro che avvantaggia esclusivamente il coniuge proprietario;

e) che, peraltro, non era nella disponibilità dei coniugi l'accordo anteriore alla separazione, non trasfuso nelle condizioni omologate, avente per oggetto l'abitazione anzidetta, essendo, lo si ripete, l'istituto dell'assegnazione previsto nell'interesse della prole e rientrando, quindi, tra quei contenuti necessari o

tipici dei negozi familiari sottoposti al controllo giudiziale, cosicché ogni patto non omologato, attinente a materia indisponibile, è dunque nullo;

f) che, nel caso di specie, l'antecedente accordo non omologato è senz'altro incompatibile con quello, successivo, trasfuso nel verbale di separazione, nel senso che i coniugi, dapprima decidono di vendere la casa familiare a determinate condizioni, quindi, in sede di separazione, pattuiscono che l'alloggio venga assegnato alla moglie, sottintendendo evidentemente una volontà contraria e incompatibile con quella di alienare il medesimo bene, onde il patto intervenuto tra le parti prima della separazione, e non omologato, è in ogni caso nullo in quanto incompatibile con il contenuto delle successive condizioni omologate.

Il motivo non è fondato.

Giova, al riguardo, premettere che questa Corte, dopo avere con l'ormai lontana sentenza n.14 del 5 gennaio 1984 (relativa ad un caso in cui la pattuizione di un maggior contributo economico del marito - a titolo di spese per la governante dei figli minori - era intervenuta anteriormente all'omologazione e non era stata trasfusa nel relativo verbale) negato la possibilità di simili accordi *a latere* sul rilievo che l'accordo di separazione consensuale appartiene alla categoria dei negozi che hanno la loro sede necessaria nel processo, onde gli oneri del coniuge si esauriscono in quelli concordati nel verbale omologato, i quali possono essere modificati successivamente soltanto per l'intervento di fatti nuovi e con la procedura dettata dagli artt.710 e 711, ultimo comma, c.p.c., è, quindi, addivenuta, con le più recenti sentenze n.2270 del 24 febbraio 1993 e n.657 del 22 gennaio 1994, ad un approfondito riesame della questione, giungendo alla conclusione

differenziata secondo cui:

a) le modificazioni pattuite dai coniugi “successivamente” all’omologazione, trovando fondamento nell’art.1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dai richiamati artt.710 e 711 c.p.c., senza altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall’art.160 c.c. (così, successivamente, anche Cass. 11 giugno 1998, n.5829);

b) le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi “antecedentemente” o “contemporaneamente” al decreto di homologazione, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di “non interferenza” (perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell’accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo, di disciplina “secondaria”) o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art.158 c.c. (così, successivamente, anche Cass. 28 luglio 1997, n.7029).

Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto sopra enunciati, ribadendo che anche le pattuizioni anteriori o contemporanee alla homologazione, e non trasfuse nei patti omologati, possono essere valide, purché migliorative dei patti omologati o, comunque, non peggiorative, è, quindi, giunta a concludere che “la pattuizione relativa alla vendita della casa di abitazione fatta dai coniugi in data 17.10.1991 migliorava i patti omologati” e che “l’accordo col marito per la vendita della casa, essendo migliorativo dei patti omologati dal Tribunale di

Pavia e giovando alla signora v. e alla figlia, era perfettamente valido”, ritenendo la sussistenza di un tale presupposto in forza del duplice, ed autonomo, apprezzamento secondo cui, “è vero che, vendendo la casa di Dorno, la signora v. e la figlia perdevano la disponibilità di quella abitazione, che è uno dei beni essenziali della vita”, laddove però:

a) “è anche vero che questa perdita era compensata dalla circostanza che la signora v. intendeva rientrare nella sua città d’origine, che era Genova, dove avrebbe ottenuto ospitalità nella casa dei genitori, come poi è avvenuto”;

b) “la perdita della casa di Dorno era *anche* compensata dalla corresponsione alla signora v. della somma di lire 100.000.000, se non di più, garantita dalla pattuizione in oggetto (onde) la signora v. con quella somma, poteva organizzare la propria vita e quella della figlia in maniera più larga di quanto non le consentisse di fare il modesto assegno mensile di L. 1.500.000”, sul presupposto, cioè, che “con quell’assegno (di cui L.900.00 per se stessa e L.600.000 per la figlia E.), in realtà molto esiguo, la signora v. doveva provvedere non solo alle esigenze della propria vita e a quelle della figlia, che era ormai giunta in età scolare, ma anche alle spese necessarie all’amministrazione della casa assegnatale”.

Deve, quindi, trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la pronuncia adottata, il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità) delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pur se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più motivo di avanzare censure che investono una

ulteriore *ratio decidendi*, nel senso che, ancorché queste risultassero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (Cass. 23 ottobre 2001, n.12976; Cass. 10 settembre 2004, n.18240).

Orbene, pur dovendosi riconoscere che le ragioni meglio sopra riportate (alle lettere "a" e "b" che precedono, rispettivamente) sono state ambedue censurate da parte dell'odierno ricorrente, si osserva come la seconda (di cui alla lettera "b") si risolva in un apprezzamento il quale, per la sua stessa natura fattuale, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c., laddove, per contro, nella specie, il medesimo ricorrente, attraverso la relativa doglianza, non ha dedotto, in capo alla sentenza impugnata, la sussistenza di specifici vizi del genere di quelli appena indicati, segnatamente per quanto attiene all'affermazione della Corte territoriale secondo cui la v. attraverso la corresponsione della somma di lire 100.000.000, se non di più, "poteva organizzare la propria vita e quella della figlia in maniera più larga di quanto non le consentisse di fare il modesto assegno mensile di L.1.500.000", così da compensare, in senso "migliorativo" rispetto ai patti omologati dal Tribunale di Pavia, la perdita della disponibilità della casa di Dorno, onde la doglianza medesima va, conseguentemente, disattesa, risultando, quindi, inammissibile, per i motivi illustrati all'inizio, l'esame delle ulteriori censure indirizzate contro l'altra ragione del decidere (di cui alla lettera "a" che precede).

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e/o falsa applicazione dell'art.1355 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto essenziale della controversia, deducendo:

a) che la Corte territoriale ha omesso di motivare quanto al carattere meramente

potestativo o meno della condizione alla quale la convenzione del 17.10.1991 era sottoposta, facendo leva sul disposto del richiamato art.1355 c.c. la relativa eccezione sollevata dal G. in primo grado e riproposta in appello, secondo la cui interpretazione tale norma è applicabile anche là dove l'efficacia globale di un negozio a prestazioni corrispettive dipenda unicamente dalla volontà della parte che ne tragga il vantaggio principale;

b) che, nel caso *de quo*, la v. era arbitrariamente titolare del potere di far verificare la condizione ed era la maggiore beneficiaria degli effetti dell'atto.

Il motivo non è fondato.

Si osserva, al riguardo, che la condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità del negozio di cui all'art.1355 c.c. ricorrono allorché l'evento dedotto dipenda unicamente dall'arbitrio del soggetto che ne tragga il vantaggio principale, così da presentarsi, alla stregua di un mero "si voluero", quale effettiva negazione di ogni vincolo, onde i riferiti presupposti non sussistono là dove l'impegno che la parte assume si palesa funzionale ad un gioco di interessi e di convenienza dedotto in quanto tale nel contratto e, quindi, oggetto del medesimo, mostrandosi, cioè, come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio e dipendendo altresì dal concorso di fattori estrinseci capaci di influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cass. 13 novembre 1989, n.4785; Cass. 20 giugno 2000, n.8390; Cass. 21 luglio 2000, n.9587).

Orbene, il caso in esame appare sussumibile sotto le specie indicate da ultimo, atteso che, sulla base dell'incensurabile (per le ragioni dette) apprezzamento della Corte territoriale, il potere della v. "di far verificare

la condizione" (ovvero di addivenire al rilascio dell'abitazione coniugale entro e non oltre la data del 31.3.1994) risultava, in realtà, per un verso legato alla "circostanza che la (stessa) intendeva rientrare nella sua città d'origine, che era Genova, dove avrebbe ottenuto ospitalità nella casa dei genitori" e, per altro verso, connesso al vantaggio (proprio) di riuscire, con la somma garantita dalla pattuizione in argomento, ad "organizzare la propria vita e quella della figlia in maniera più larga di quanto non le consentisse di fare il modesto assegno mensile di L.1.500.000".

Ne discende che la convenzione intercorsa tra le parti sotto la data del 17.10.1991 non è da ritenere sottoposta a condizione meramente potestativa e che, quindi, il vizio di omessa motivazione nel quale (ove pure) sia incorso, al riguardo, detto Giudice non risulta minimamente decisivo.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorario, oltre le spese generali (nella misura forfettaria del 12,50 % sull'importo dell'onorario medesimo) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2005.

L'ESTENSORE

Rodo Giulio

IL CANCELLIERE

Giuseppe Marzulli

IL PRESIDENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

20 OTT 2005